

STUDIO LEGALE

Avv. Isabella Benifel

URGENTE

Avv. Matteo Caniglia Cogliolo
Patrocinante in Cassazione
Galleria G. Mazzini, 7/10A
16121 Genova




00508

URGENTE APPELLO DI GENOVA

4 APR 2019 SEZIONE LAVORO

Richiesta di appello con richiesta di notifica ai controinteressati

ANTONIAZZI FRANCESCA nata a Carrara il 24.11.1974 e res.te in Ortonovo (Sp) via Bozzi 41/bis (NTNFCN74S64B832G),
ARENA RITA nata a La Spezia il 29.05.1969 ed ivi res.te in vicolo delle Fornaci 24 (RNARTI69E69E463R)
ASCANIO SEBASTIANA nata a Catania il 16.11.1969 ed res.te in Biancavilla (Ct) via Romagnosi 5 (SCNSST69S56C351X),
BALBO SANDRA nata in Germania il 20.03.1980 e res.te in La Spezia Corso Nazionale 173 (BLBSDR80C60Z112L),
BONATTI NICOLETTA nata a LA Spezia il 08.07.1971 e res.te in Bolano via Roma 38 (BNTNLT71L48E463E),
BARBIERI ELISABETTA nata a Massa il 17.03.1963 e res.te in Sarzana via Falcinello (BRBLBT63C57FO23D),
BASSANI ELISA nata a Carrara il 18.04.1973 e res.te in Ortonovo (Sp) via Aurelia 221 (BSSLSE73D58B832G),
BEDINI ANNA MARIA nata a Viareggio il 11.10.1972 e res.te in Ortonovo (Sp) via Calcina 4 (BDNNMR72R51L883),
BONDI ALESSANDRA nata a La Spezia il 04.06.1978 ed ivi res.te in via Monfalcone 15 (BNDLSN78H44E463H),
BOSELLO VALENTINA nata a La Spezia il 17.12.1977 e res.te in Sarzana via della Trinità 7 (BSLVNT77T57E463M),
BARAGLI FEDERICA nata a La Spezia il 03.01.1980 e res.te in Albiano Magra (Au) via Rosselli 3 (BRGFRN80A43E463A),
BRUNO ROSANNA nata a Monza il 29.12.1980 e res.te in La Spezia via Monfalcone 91 (BRNRNN80T69F704W),
BORGHESE NUNZIA LETIZIA nata a Nissoria (En) il 10.07.1964 ed ivi res.te in via de Gasperi 31 (BRGNZL64L50F900F),
BOCCALETTI GUIA nata a La Spezia il 24.08.1979 e res.te in Follo via Sottano 16 (BCCGUI79M64E463S),
BOSSO ARMIDA nata a Napoli il 17.12.1982 e res.te in La Spezia via Caduti per la libertà 21 (BSSRMD82T57F839R),
CRISAFULLI MARIA nata a Furnari (Me) il 04.05.1969 ed ivi res.te in via Madre Chiesa 28 (CRSMRA69P44D825B),
CESARONI ILARIA nata a La Spezia il 03.08.1970 ed ivi res.te in via Falconi 38 (CSRLRI70M43E463A),
COZZANI SERENA nata a La Spezia il 12.03.1982 ed res.te in Ricco' del Golfo (Sp) via Aurelia 336 (CZZSRN82C52E463Y),
CALDARARO ANGELA nata ad Atella (Pz) il 03.02.1964 e res.te in Arcola via Calesana 7/a (CLDNGL64B43A482K),
CALABRETTA NAZZARENA (CLBNZR83M66D122K) nata a Crotone il 26/08/1983 e res.te in La spezia via Montalbano 40.
CAMMISA LOREDANA nata a Capua (Ce) il 14.07.1971 e res.te in La spezia viale San Bartolomeo 424 (CMMLDN71L54B715E),
CANNILLO LUCIANA nata a Corato (BA) il 04.10.1975 e res.te in La Spezia via dei Colli 2 (CCNLN75R44C983S),



CAPASSO STEFANIA nata a Napoli il '02.1.21980 e res.te in Sarzana via Giuncaro 34
 (CPSSFN80T42F839K),
CASADEI DANIELA (CSDDNL66A65E463D) nata a La Spezia il 25/1/1966 ed ivi res.te in via
 Colombo 162
CARDILLO REGINA CATERINA nata a Marsala (Tp) il 28.06.1980 e res.te in Petrosino (Tp) via
 Austria 6/b,
CASTELLI RAFFAELLA nata a Taranto il 30.06.1965 e res.te in La Spezia via della Torre 28
 (CSTRFL65H70L049E),
CELLARO IRENE nata a La Spezia il 14.03.1981 e res.te in Ameglia (Sp) via Camisano 72
 (CLLRNI81C54E463A),
CERRETTI FEDERICA nata a La Spezia il 04.12.1976 ed ivi res.te in Via Vappa 3
 (CRRFRC76T44E463R),
CHIODO DANIELA nata a Sarzana il 23.05.1969 e res.te in Castel Nuovo Magra via Aurelia 62
 (CHDDNL69E63I449L),
CIUFFARDI LUCIANA nata a la Spezia il 22.03.1963 e res.te in Ricco' del Golfo via Aurelia 13
 (CFFLCN63C62E463I),
CONTU ELISA nata a La Spezia il 10-09.1983 e res.te in Ceparana (Sp) via San Venanzio 52
 (CNTLSE83P50E463M),
CORRENTI DENISE nata a Latisana (Ud) il 13.05.1981 e res.te in Ragusa via Svezia 13
 (CRRDNS81E53E473J),
CUSATI ASSUNTA nata a Ceraso (Sa) il 14.04.1968 e res.te in Ricco' del Golfo (Sp) via Aurelia
 15/c (CSTSNT68D54C485O),
CICCIA CONCETTA nata Nicosia (En) il 31/10/1976 e res.te in Sarzana via Bertoloni 15
 (CCCCMC76R71F892O),
KOVACH ARIANNA nata a LA Spezia il 17.04.1077 eres.te in Sarzana Loc Marinella via
 giovani XXIII n°92 (KVCRRN77D57E463B),
DELLE FAVE CHIARA nata a La Spezia il 17.06.1979 ed ivi res.te in Piazza Bevevrini 4
 (DLLCHR79H67E463T)
DI SARCINA VALENTINA nata a Sarzana il 15.12.1973 e res.te in Santo Stefano Magra (Sp) via
 Ara 13 (DSRVNT73T55I449F),
DERCHI EMANUELA nata a La Spezia il '01.07.1964 ed ivi res.te in via San Venenrio 1
 (DRCMNL64L41E463V),
DE VITA ILARIA nata a La Spezi il 08.12.1978 ed ivi res.te in via Viano 53
 (DVTLR78T48E463B),
DE NEVI MICHELA nata a La Spezia il 09.07.1974 ed ivi res.te in via Risorgimento 44
 (DNVMHL74L49E463Q),
DELLA GATTA GLORIA nata il 05.02.1983 e res.te in R icco' del Golfo via Aurelia sud 26/A
 (DLLGLR83B45E463K),
DI MARCO ROSANNA nata a Petralia Sottana (Pa) il 25.08.1972 e res.te in via dei Pini 25
 (DMRRNN72M65G511X),
DEL VECCHIO ANNUNZIATA LOREDANA nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 01.03.1972 e
 res.te in La Spezia via Valle 38 (DLUNNZ72C41H926D),
DI MATTIA CINZIA (DMTCNZ73H69E463O) nata a La Spezia il 29/06/1973 e res.te in Follo
 (Sp) via della Chiesa 6
DI SIBIO BRUNELLA nata a Napoli il 21.03.1975 e res.te in La Spezia via Napoli 198
 (DSBBNL75C61F839I),
FERTI ALESSANDRA nata a Carrara il 12.11.1969 e res.te in Bolano via Salani 14
 (FRTSLN69S52B832Y),
FRESCO ELEONORA nata a La Spezia il 22.03.1978 e res.te in Vezzano Ligure vi aUmebrto I
 n°70 (FRSLNR78C62E463B)

FRENI MARIA ANOTNIETTA nata a Bolano il 03.01.1958 ed ivi res.te in via Giustiniana 21 (FRNMNT58A43A932H),
FRANDI CLAUDIA nata a La Spezia il 08/05/1981 ed ivi res.te in via Valeriano 3 (FRNCLD81E48E463H),
GAVARINI SANDRA nata a La Spezia il 23.09.1963 ed ivi res.te in via delle Grazie 7 8GVRSDR64P63E463R),
GENTILE BARBARA nata a LA Spezia il 24.10.1976 e res.te in ricco' del Golgo via Roma 145 (GNTBBR76R64E463C),
GIANFRANCHI ANGELA nata Carrara il 15.01.1966 e res.te Otonovo via Lucca 2 (GNFNGL66A55B832S),
GENARDINI GLORIA (GNRGLR57H42E463F) nata a La Spezia il 02/06/1957 e res.te in Santo Stefano Magra Piazza Matteotti 20.
GUARINI ANTONIETTA nata a San Giorgio Ionico (Ta) 19/03/1973 e res.te in La Spezia via Picco 23 (GRNNNT73C59H882M),
GODANI FRANCESCA nata a La Spezia il 11.09.1983 ed ivi res.te via Buonviaggio 50 (SDNPNC83P51E463R),
GRISANTI SARA nata a La Spezia il 17.04.1983 ed ivi res.te in via Montalbano 41 (GRSSRA83D57E463R),
GUERCI BARBARA nata a La Spezia il 25.07.19765 e res.te in Lerici via Zanelli 9 (GRCBBR75L65E463W),
GALANTINO FEDERICA nata a Levanto il 21.07.1972 e res.te in Brugnato via Antica Romana (GLNFRC72L61E560K),
GIORGI PATRIZIA nata a Follo il 15.09.1954 e res.te in Lerici via milano 22 (GRGPRZ54P55D655N),
LORA MARA nata a LA Spezia il 18.04.1963 e res.te in Lerici via Gozzano 15 (LROMRA63D58E463X),
LORE' FRANCESCA nata a La Spezia il 17.08.1982 ed ivi res.te in via Palestrina 62 (LROFNC82M57E463Q),
MACCHIONI LUISA nata ad Ortonovo il 18.11.1964 ed ivi reds.te in via Dogana 155 (MCCLSU64S58J143K),
MANCINO MARIA AUSILIA nata a Mesagne (Br) il 04.12.1975 e res.te in Bolano (sp) via Genova 125 (MNCMSL75T44F152F),
MANFREDI CARLA nata a La Spezia il 23.02.1968 ed ivi res.te via Veneto 245 (MNFCRL68B63E463X),
MANFREDINI SARA nata a la Spezia il 19.09.1981 ed ivi res.te in Salita Castel Vecchio 66 (MNFsRA81P59E463P),
MANFRONI FRANCESCA nata a La Spezia il 09.07.1963 ed ivi res.te in via L Cozzani 12 (MNFFNC63L49E463O),
MORACHIOLI SILVIA nata a La Spezia il 07.04.1972 e res.te in Castelnuovo Magra via Salicello 1^ trav 33 (MRCSLV72D47E463A),
MORACCHIOLI BARBARA nata a Carrara il 21.05.1975 e res.te in Ameglia via Litoranea 33 (MRCBBR75E61B832T),
MAMMI MARIA nata a Reggio Calabria il 04.02.1971 e res.te in La Spezia via Vespucci 95 (MMMMRA71B44H224S),
MANNA MATILDE (MNNNLD75C54F839D) nata a Napoli il 14/03/19725 e res.te in La Spezia via Gorgona 8
MARIANI ELISABETTA nata a La Spezia il 01.01.1974 e res.te Lerici (Sp) via Fermi 6/D (RMNLBT74B41E463G),
MOTEFREDDI ALESSANDRA nata a La Spezia il 12.12.1981 ed ivi res.te in via Costantini 50 (MNTLSN81T52E463V),

MOLARA GRAZIELLA nata a Catania il 22/10/1979 e res.te in Follo via San Martino 54 (MLRGZL79R62C351G),
MASETTI ELISABETTA nata a La Spezia il 02/11/1966 ed ivi res.te via Volta 68/b (MSTLBT66S42E463S),
MARACCI MICHELA nata a LA Spezia il 17/08/1977 e res.te in Bolano via Debbio 44 (MRCMHL77M57E463O),
MARCHETTI TATIANA RITA (MRCTNR64P46F205E) nata a Milano 06/09/1964 e res.te in Levanto via da Levanto 35
NICOLINI CHIARA nata a Sarzana il 25.02.1982 ed ivi res.te in via Madonna dei Mari 2° (NCLCHR82B65I449O)
NESI SUSANNA MARIA nata in Peru' il 09.04.1982 e res.te in CastelNuovo Magra via Provasco 32 (NSESNN82D49Z6611K),
ONOFRIO ANTONIETTA nata a Sersale il 02.09.1962 e rs.te in Follo viale B Partigiane 108 (NFRNNT62P42I671O),
PICCOLI SONIA nata a La Spezia il 06/04/1978 ed ivi res.te in C.so Nazionale 84 (PCCSNO78D46E463J),
POLLINO VIVIANA nata a Barcellona Pozzo di Grotto (Me) il 14.01.1981 e res.te in Sarzana vi Turi 46 (PLLNVN81A54A638E),
PISANELLI BENEDETTA nata a Galatina (Le) il 04.01.1983 e res.te in Galatone (Le) via siciliani 40 (PSNBDT83A44D862H),
PERAZZO ANNA LIA nata a Levanto il 04.09.1954 e ivi res.te in via stella Mereti 9/B (PRZNNL54P44E560O),
PARRETINI DEBORA nata a La Spezia il 02.03.1967 ed ivi res.te in via Aragone 42 (PRRDBR67C42463G),
PANTANO DANIELA nata a Sircusa il 27.04.1979 e res.te in La spezia via Viano 33 (PNTDNL79D67I754D),
PAGLIARI ELIANA nata a Sarzana il 22.02.1968 ed ivi res.te in via Borgo di Sotto (OGLLNE68D62I449B),
PAGELLA FEDERICA nata a Milano il 30.12.1983 e res.te in La spezia via Magenta 18 (PGLFRC83T70F205R),
PIUTZ CHIARA nata a Castel San Giovanni (Pc) 13.01.1974 e res.te in Arcola via Portello 2/A (PTZCHR74A53C261Y),
SANTAGATI ALINA nata a Catania il 17.03.1979 e res.te in Santo Stefano Magra via Pratola 1 (SNTLNA79C57C351H),
SINDICO MONICA nata a La Spezia il 17.05.1964 e res.te a Sarzana via Fontananera 96 (SNDMNC64E57E463M),
SIGNORELLI AMANDA nata a La Spezia il 23.09.1977 ed ivi res.te in via Veneto 205 (SGNMND77P63E463J),
SCAPUSO ILARIA nata a La Spezia il 25.01.1979 e res.t ein Carrara via Covetta 19 bis (SCPLRI79A65E463M),
PIETRA ALESSIA (PTRLSS78541E463N) nata a La Spezia il 01/06/1978 e res.te in Santo Stefano magra via Pescianti 5
POZZI FRANCESCA nata a La Spezia il 30.12.1978 e res.te in Fosdinovo (Ms) via Montavecchia 1/b1 (PZZFNC78T70E463V),
RICCI ANNALISA nata a La Spezia il 26.07.1977 ed ivi res.te in via Fontana 12 (rccnls77l66e463v),
RIZZO STEFANIA nata a Castellamare si Stabia (Na) il 28.01.1973 e res.te in La Spezia via XXIV Maggio 69 (RZZSFN73A68C129P),
RULONI ALICE nata a LA Spezia il 25.05.1982 e res.te in via Landinelli 42 (RLNLCA82E63E463A),

RUSSELLO ROSSANA nata a Agrigento il 28.03.1976 e res.te in Sarzana via Camponesto 23 (RSSRSN76E68A089H),
ROMANO LOREDANA nata a Capua il 10/12/1963 e res.te in Casapulla (Ce) via mAnozni 1 (RMNLDN63T50B715L)
SCALETTI ELEONORA nata il 21.09.1979 a Genova e res.te in Vezzano Ligure via Borrotzu 13 (SCLLR79P61D99W),
SANTOLI SILVIA nata a LA Spezia il 07.12.1976 ed ivi res.te in via Vailunga 56 (SNTSLV76T47E463K),
SORBELLI CINZIA nata a Pontremoli il 17.10.1968 e res.te in Bolano via Venaro 20 (SRBCNZ68R57G87OG),
SPATOLA SUSANA JOSEFINA nata in Argentina e res.t in La Spezia via Buonviaggio 205 (SPTSJ57M44Z600Y),
TALLARICO ELISABETTA nata a Mesoraca (Kr) e res.te in Sarzana via della Pace 6 (TLLBT73E58F157J),
TARABOTTO ALINA nata a Lerici il 13.03.1955 ed ivi res.te in via Biaggini 1 Trav (TRBLNA55C53E542T),
TARANTOLA SILVIA nata a La Spezia il 06.08.1976 res.te in Beverino via Manzoni (TRNSLV76M46E463Y),
TELLARINI MONIA nata a Genova il 22.05.1979 e res.te in Lerici via Fiascherino (TLLMNO79E62D969Q),
TERRANOVA STEFANIA nata a Ragusa il 26.12.1975 e res.te in Carrara via Argine dx 43 (TRRSFN75T66H163E),
TRANI AGNESE nata a Ischia il 23.02.1979 e res.t in Santo Stefano Magra via Ungaretti 2 (TRNGNS79B63E329M),
VANMI CLAUDIA nata a La spezia il 25.02.1975 ed ivi res.te in via Pozzuolo 241 (VNNCLD72B65E463M)
VIVIROLI TIZIANA nata a La Spezia il 10.01.1980 ed ivi res.te in via Tinetto 46 (VVRTZN80A50E463Q),
VASCONI LUCIA nata a La Spezia il 10.06.1969 e res.te in Arcola via xx Aprile 97 (VSCLCU69H50E463M),
VEZZONI LORENZA nata a Carrara il 27.07.1971 e res.te a Castel Nuovo Magra via Molino del Piano 58 (VZZLNZ71L67832F),
VIERUCCI EMANUELA nata a Sarzana il 26.03.1966 e res.te in via dei Molini 291 (VRCMNL66C66I449I),
VITALE MONICA nata a Cava dei Torreni il 10.03.1974 e res.te in La Spezia via Giannelli 18 (VTLMNC74C50C361K),
ZOPPI TIZIANA a Levanto il 04.11.1963 ed ivi res.te in C.so Italia 38 8 ZPPTZN63S44E560H),
GIANGRECO GIOVANNA nata a Sarzana il 25/11/1974 ed ivi res.te in via Ghiaretto 48 (GNGGNN74S65I449U),
ESPOSTI CATIA nata a La Spezia il 02/09/1974 e res.te in CastelNuovo Magra (Sp) via Aurelia 28 (SPSCTA74P42E463K),
MAZZONI MICHELA nata a La Spzia il 14/08/1974 e res.te in Castel Nuovo Magra via dei Pini 7 (MZZMHL74M54E463D)

rappresentate e difese sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'avv.to Isabella Benifei (BNFSL74H4 E463O) e dall'avv.to Matteo Caniglia Cogliolo (CNGMTT77C30D969G) del Foro

di Genova nel ci studio in Genova Galleria Mazzini 7 dichiarano di eleggere domicilio giusta delega in calce al presente atto.

Dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente atto al seguente numero di fax :0187/518001 ovvero pec: avv.isabella.benifei@pec.giuffre.it ovvero matteo.canigliacogliolo@ordineavvgenova.it

Contro

MIUR -AVVOCATURA DELLO STATO

Ricorso in appello promosso per la riforma della sentenza n° 279/2018 emessa dal Tribunale della Spezia sezione Lavoro in data 02/10/2018 e notificata via pec il giorno 30/01/2019.

* * * *

Le ricorrenti hanno adito il Giudice del Lavoro affermando di essere in possesso di diploma magistrale conseguito al termine del quinquennio di scuola superiore prima dell'anno scolastico 2001/2002 e che il predetto titolo ha valore abilitante all'insegnamento con diritto delle medesime ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento.

Affermavano in primo luogo che il diploma magistrale avesse valore abilitante così come stabilito dall'art 194 co 1 e 197 co 1 del D.Lvo 297/1994.

A ciò aggiungevano anche che, il CCNL sulla mobilità del 2012 aveva affermato che conservano valore abilitante all'insegnamento nella scuola primaria ed elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del dm 10/03/1997.

Ricordavano che la legge disponeva come il titolo conseguito all'esame di maturità abilita all'esercizio dell'insegnamento nella scuola magistrale e che il valore abilitante era stato altresì riconosciuto dal Decreto della Presidenza della Repubblica del 15.05.2015 e dalla sentenza del Consiglio di Stato del 1973/2015 con la quale veniva annullato il dm 235/2104 nella parte in cui

non aveva consentito alle ricorrenti l'inserimento in GAE riconoscendo alla sentenza citata efficacia erga omnes.

Assumevano ancora che l'intervenuta trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non avesse mutato il valore abilitante del diploma magistrale atteso che l'art 605 co 1 della legge 296/2006 escludeva l'inserimento dei nuovi abilitati, facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti " già in possesso di abilitazione".

Con sentenza del 18/07/2018 il Tribunale della Spezia respingeva il ricorso con le seguenti motivazioni.

Sosteneva in primo luogo il Giudicante che, come affermato dall'Adunanza Plenaria, il valore abilitante del diploma magistrale, se esistente, non era stato creato dal Parere del Consiglio di Stato del 2013 ma dalla legge e poteva perciò essere fatto valere anche in precedenza e pertanto la citata sentenza del 2015 non poteva aver rimesso in termini i controinteressati.

Affermava ancora che, in ogni caso, il d.m. 234 del 2014 non aveva precluso ai diplomati magistrali di vecchio ordinamento l'inserimento nelle GAE sebbene invece detta preclusione fosse stata disposta dal d.m. 16 marzo 2017 che avrebbe dovuto essere quindi impugnato nei termini.

In ogni caso, affermava sempre il Giudice di prime cure, che il diploma magistrale non consentisse l'inserimento in GAE necessitando invece, in ogni caso, la partecipazione ad una selezione pubblica per l'accesso.

Affermava infatti ancora che l'art 15 del DPR 323 del 1998 andasse interpretato nel senso che il diploma magistrale conserva il proprio valore legale di titolo di studio consentendo di partecipare all'abilitazione all'insegnamento ex art 9 co 2 L.444 del 1968 nonché ai concorsi per titoli ed esami a posti da insegnante nella scuola dell'infanzia primaria o elementare, ma non costituisce titolo per l'inserimento nelle GAE ma solo nelle graduatorie di II fascia.

Per quanto premesso con il presente atto i ricorrenti impugnano la sentenza n° 225/2018 per chiedere l'annullamento e/o la riforma totale per i seguenti motivi

MOTIVI DI APPELLO

NEL MERITO

In via preliminare si evidenzia che la sentenza è affetta da ERRORE MATERIALE e/o nullità per il seguente motivo:

Come agevole verificare dal raffronto fra la sentenza di primo grado (all.1) e il ricorso notificato (all.2) la cui copia conforme si allega, sono stati dimenticati, per mero errore materiale, i nominativi e le generalità di alcuni ricorrenti che oggi intendono proporre appello, nominativi che invece sono richiamati nel dispositivo e specificatamente: VEZZONI LORENZA, VIERUCCI EMANUELA, VITALE MONICA, ZOPPI TIZIANA.

Evidente è l'errore materiale del quale si chiede sin d'ora la correzione e/o in subordine la declaratoria di nullità sul punto con accertamento della legittimazione attiva delle succitate ricorrenti a proporre l'odierno appello.

Nelle pagine seguenti si affronteranno in modo particolare e specifico le ragioni per cui le motivazioni della sentenza di primo grado si ritengono erronee , soprattutto:

- nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato le domande delle ricorrenti sulla erronea considerazione che il diploma magistrale non ha valore abilitante all'insegnamento ma consente di partecipare all'abilitazione all'insegnamento ex art 9 comma 2 L.444 del 1968 nonché ai concorsi per ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare.
- nella parte in cui il Giudice, richiamandosi alla nota sentenza dell'Adunanza Plenaria, ha escluso l'efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato n°1973 del 2015 affermando che, in ogni caso, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare il decreto del 16 marzo 2017 il quale, effettuando una ricognizione dei requisiti per l'accesso alle GAE, aveva loro precluso l'iscrizione alle precitate graduatorie ad esaurimento.
- nella parte in cui è stata rigettata la domanda di efficacia erga omnes della sentenza n°1973/2015 del Consiglio di Stato.
- nella parte in cui – e conseguentemente- non è stata esaminata la domanda di risarcimento del danno.

1. SUL VALORE NON ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO DEL DIPLOMA MAGISTRALE E SULLA SOLA IDONEITA' DEL MEDESIMO A CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI PER L'ABILITAZIONE E/O A QUELLI PER TITOLI ED ESAMI SU BASE REGIONALE.

Si riporta qui di sotto il passaggio della sentenza del quale si chiede la riforma: *"l'art 15 comma 7 DpR 3232 del 1998, il primo periodo (i titoli conseguiti all'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento.) deve essere letto tenendo conto della specificazione contenuta nel secondo periodo (..essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare) e l'intera disposizione significa quindi che i diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 conservano il proprio valore legale di titolo di studio e consentono di partecipare all'abilitazione all'insegnamento nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare... in definitiva , quindi, l'abilitazione all'insegnamento non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle Graduatorie permanenti istituite dall'art 402 del D lgs. 297/1994.."*

Al fine di confutare la tesi del Giudicante occorre ripercorrere brevemente la disciplina normativa che ha regolamentato la efficacia abilitante dei diplomi in questione.

L'art 194 e 197 del D.Lvo 297/1994 espressamente affermano che il diploma magistrale abilita all'insegnamento nelle scuole rispettivamente materna e elementare.

Il DPR 323 del 1998 art 1 comma 7 stabilisce che " i titoli conseguiti nell'esame di Stato al termine dei corsi di studio magistrale conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare".

L'art 53 del RD n° 1054 del 1923 in combinato disposto con gli artt. 194 e 197 D.Lgs. 297/1994, nonché la normativa secondaria hanno stabilito che il diploma magistrale conseguito ante 2001/2002 sia titolo abilitante a tutti gli effetti.

La legge 124/1999 art 1 ha statuito che l'accesso ai ruoli ha luogo per il 50% mediante concorsi e per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti di cui all'art 410 (D.lvo 297/1994).

L'art 1 comma 6 della medesima legge, a sua volta, stabilisce che le graduatorie di cui all'art 401 , relative ai soli concorsi per titoli sono trasformate in graduatorie permanenti.

Pertanto il diploma magistrale, abilitante all'insegnamento, consente la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione dei ruoli (e non per conseguire l'abilitazione, come riportato in sentenza), presupponendo dunque il valore abilitante del titolo medesimo, così come espressamente stabilito dalle norma sopra citate.

E dunque non è corretta l'interpretazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il diploma magistrale non ha valore abilitante e pertanto impedisce l'iscrizione alle Graduatorie ad esaurimento.

Pertanto prendendo in esame gli argomenti indicati, emerge chiaramente, in primis, come il Giudice di primo grado abbia ritenuto, erroneamente, l'attuale sussistenza di una preclusione all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per tutti i docenti, equiparando così quelli che hanno conseguito l'abilitazione prima del 1.1.2007 – data di entrata in vigore della L. 296/2006 - (come gli odierni ricorrenti) a quei docenti che, invece, hanno conseguito l'abilitazione in data successiva (da ultimo il titolo di laurea in scienze della formazione primaria), ritenendo altresì che il divieto all'inserimento sussista per tutti i “nuovi inserimenti”, e non solo, invece, per i “nuovi abilitati”.

Una tale interpretazione non trova un adeguato riscontro né nelle intenzioni del legislatore, né nel testo letterale del comma 605 dell'art. 1, L. 296/2006 ed è altresì, tra quelle possibili, quella maggiormente iniqua e contraria al favor prestatoris, in quanto tesa al sacrificio di un diritto ripetutamente negato nel tempo alle ricorrenti.

La clausola di salvaguardia, introdotta dalla lettera c) dell'art 1 comma 605 della L.296/2006 permette infatti ai docenti abilitati al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento di ottenere l'inserimento in GAE anche se fossero stati in precedenza inseriti nelle graduatorie permanenti. Detto altrimenti: ciò che rileva non è il pregresso inserimento o la

presentazione della domanda , bensì solo l'aver conseguito il diploma magistrale abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002.

Evidente dunque che i nuovi inserimenti vietati dalla legge sono quelli fondati sui titoli e circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie e non già quelli fondati sui requisiti preesistenti.

Com'è da evincersi dal chiaro tenore letterale della l. n. 296/2006, il divieto di inserimento riguarda UNICAMENTE i soggetti che AVESSERO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE all'insegnamento IN DATA SUCCESSIVA ALLA TRASFORMAZIONE, non investendo invece coloro che erano già in possesso di valido titolo abilitante a quella data. Ne discende che se è vero che la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento disposta dalla Legge Finanziaria per il 2007 ha determinato la "chiusura" di inserimenti per NUOVI ABILITATI nella III fascia, è altrettanto vero che all'epoca le ricorrenti erano già in possesso di un titolo abilitante (diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) per l'inserimento non nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, bensì nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento. In altri termini, secondo logica e coerenza, le docenti che hanno fatto ricorso per essere inserite nella III fascia delle GAE pretendono la collocazione cui avrebbero avuto diritto ove il loro titolo fosse stato riconosciuto come abilitante già in precedenza dal Ministero.

La norma, infatti, nel prevedere la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, le "chiude", ma soltanto nei confronti di coloro che, IN QUEL MOMENTO – ovvero per il biennio 2007-2008 - non fossero già in possesso di abilitazione (rectius titolo abilitante), riferendosi ovviamente alle graduatorie del biennio in corso, ossia individuando espressamente quelle vigenti da quel momento e limitandosi a prevedere la riserva di un'apertura a favore dei docenti già in possesso di abilitazione (com'è il caso degli odierni appellanti).

In sostanza, dunque, la normativa esistente (data dal complesso delle fonti primarie e secondarie) individuava solo il momento, in quel biennio, dell'inserimento dei soggetti allora abilitati e non stabiliva affatto un "termine decadenziale" per proporre la domanda di inserimento nelle GAE,

rispetto a chi ne avesse originariamente diritto, ma richiedeva esclusivamente in quella data (ossia nel 2007, e conferimento alle graduatorie allora esistenti, riferite al relativo biennio 2007-2008), il possesso di un titolo comunque abilitante.

La normativa successiva alla legge n. 296/2006 ha vietato ulteriori inserimenti diversi da quelli già autorizzati dalla l. n. 296/06, senza peraltro dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata. Infatti, proprio l'art. 9, comma 20, del DL n. 70/2011 (che ha modificato l'art. 1 della L. 143/2004) espressamente prevede "(...) senza possibilità di ULTERIORI nuovi inserimenti (...)". Il dato letterale è davvero chiaro, la locuzione "ulteriori" va intesa nel senso di alterità, diversità, ultroneità rispetto agli inserimenti che invece erano e sono già autorizzati dalla legge 296/2006 (ossia quelli dei docenti già in possesso di abilitazione).

E comunque sia, i successivi interventi legislativi in materia, sopra citati, pur avendo ribadito il divieto di nuovi inserimenti, non hanno in alcun modo disciplinato la specifica situazione di fatto in cui all'art. 1, comma 605, della citata legge n. 296/2006, riguardante l'inserimento nelle GAB dei soggetti già abilitati prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, né hanno introdotto disposizioni incompatibili con tale norma, che non può pertanto ritenersi abrogata per effetto dello ius superveniens.

La L. 12 Luglio 2011, n. 106 recita: "A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, senza possibilità di ulteriori NUOVI inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, diventate ad esaurimento (...), è effettuato con cadenza triennale (...)".

La disposizione che consente l'inserimento in graduatoria dei docenti già abilitati prima del 2007, infatti, costituisce in realtà una norma speciale rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie. Tale norma regolava e regola ancora la fattispecie in esame.

Pertanto, tale norma speciale NON può ritenersi nemmeno implicitamente abrogata dall'art. 9, comma 20, del DL. n. 70/2011 (che ha semplicemente ribadito il divieto dell'inserimento di nuovi abilitati) in quanto *"l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi, si*

verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata" (Cass. 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2502).

Nella specie non esiste alcuna incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle citate disposizioni posto che l'inserimento in graduatoria dei docenti già abilitati prima della conformazione delle graduatorie ad esaurimento non amplia la platea dei docenti che la legge 296/2006 si riprometteva di stabilizzare.

2. INESISTENZA DI UN TERMINE DECADENZIALE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN GRADUATORIA , VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2946 E 2964

Si riporta la parte della sentenza di cui si chiede la riforma: *" è inaccettabile concludere che il termine per impugnare il provvedimento decorra dal momento nel quale viene accertata la sua illegittimità ...con la conseguenza di rimettere in termini tutti i controinteressati che non hanno tempestivamente impugnato... la precitata sentenza n° 1973 del 2015 non può aver rimesso in termini i controinteressati ... sibbene il dm 16 marzo 2007 che effettuava una ricognizione dei requisiti di accesso alle GAE, eppertanto i medesimi diplomati magistrali di vecchio ordinamento avrebbero dovuto impugnare – nei termini prescritti- quel decreto ministeriale.."*

L'art 1 co 605 della L.296/2006 ha sancito che : *" Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti.... Sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione"*.

Nonostante il comma 605 dell'art 1 citato facesse salvi gli inserimenti per i docenti già abilitati, il MIUR, con il dm 16.03.2007, non ha contemplato il diploma magistrale vecchio ordinamento

tra i titoli che consentivano di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come i successivi decreti non hanno mai contemplato il diploma in questione quale titolo abilitante idoneo all'inserimento.

Appare evidente che il ricorso contro il mancato recepimento dell'obbligo di inserimento nelle GAE può essere proposto fintanto che perdura l'inadempimento e comunque fino alla scadenza del termine di prescrizione decennale, non essendo sottoposto ad alcun termine decadenziale.

E' sufficiente ricordare che in base all'art 2964 c.c. , la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge mentre l'art 1 co 605 non prescrive alcuna decadenza per il mancato rispetto del termine.

Non ha ragione dunque il Giudicante nel ritenere che, nel giudizio ordinario, i ricorrenti siano decaduti o, meglio, nell'affermare che avrebbero dovuto impugnare il d.m. del marzo 2007 entro i termini prescritti (nel caso, evidentemente i 60 giorni previsti nel giudizio amministrativo)

Si ricorda infatti che, secondo l'univoco insegnamento della Cassazione : “ ogni decadenza deve essere espressamente prevista sicché , in mancanza di una esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto ha efficacia esortativa e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli sia precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto (Cass. Civ 30 giugno 2009 n° 15307).

Deve inoltre considerarsi che, anche i termini sostanziali , stabiliti dalla legge, sono ordinatori (salvo espressamente dichiarati perentori) , e perciò dalla prospettata trasformazione da graduatorie permanenti ad esaurimento, decorre l'ordinario termine decennale di prescrizione.

Per concludere sul punto, il diritto dei diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, è un diritto autonomo , pertanto gli odierni appellanti ben possono agire per ottenere l'inserimento nelle GAE entro il termine decennale (di prescrizione) decorrente dall'entrata in vigore della menzionata legge 296/2006.

La controversia attiene esclusivamente all'accertamento del conseguimento di un titolo abilitante prima della soppressione delle graduatorie permanenti, con conseguente declaratoria del diritto

all'inserimento in GAE e condanna della PA all'inserimento. Le graduatorie ad esaurimento, infatti, costituendo atto paritetico e non provvedimento, non richiedono una specifica impugnazione nel termine di decadenza, potendo essere azionato il diritto all'inserimento nelle GAE nel più ampio termine di prescrizione decennale ordinaria di cui all'art 2946 c.c.

Considerato pertanto che, secondo il consolidato insegnamento delle S.U. la domanda avanzata dai docenti in possesso di abilitazione, riguardante la loro pretesa all'inserimento nelle graduatorie, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario proprio in quanto il legislatore riconosce loro un diritto soggettivo perfetto, il Giudice di prime cure non poteva subordinare l'accoglimento della domanda all'impugnativa del dm 16 marzo 2007 né poteva subordinare l'accoglimento alla pretesa presentazione della domanda entro il 2007, atteso che tali graduatorie non hanno natura costitutiva, ma solamente ricognitiva di un diritto perfetto all'inserimento dei docenti abilitatesi prima della soppressione delle graduatorie permanenti.

La mancata presentazione della domanda d'inserimento in GAE entro il 2007 non può costituire fatto impeditivo all'esercizio del diritto anche perché la situazione giuridica dedotta in giudizio dai ricorrenti imponeva al Giudice di accertare i fatti costitutivi del diritto soggettivo azionato. Diritto leso proprio dai decreti che non hanno concesso la facoltà di inserimento.

Ne consegue che, derivando direttamente dalla legge (art 1 comma 605 l.296/2006) il diritto soggettivo all'inserimento, i ricorrenti possono far valere il proprio diritto entro il termine decennale di prescrizione.

Considerato quindi che la legge 296/2007 è entrata in vigore l'1.1.2007, detto momento segna la decorrenza del termine di prescrizione, potendo le ricorrenti far valere il proprio diritto solo dalla data di istituzione delle Graduatorie ad esaurimento.

3. SULL'EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL DM 235 DEL 2014.

Si riporta la parte della sentenza che s'intende impugnare: *".. se le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una legge incontrano il limite dei rapporti già esauriti, a maggior*

ragione incontra tale limite la sentenza che annulla il regolamento... In ogni caso il dm 234 del 2014 non ha valore normativo, dato che si rivolge esclusivamente a coloro che risultano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento disciplinando la permanenza , l'aggiornamento e la conferma dell'inclusione..la stessa sentenza n°1973/2015 , del resto, nel dispositivo espressamente limita la propria efficacia alle parti ricorrenti. ”.

Con l'atto introduttivo i ricorrenti chiedevano altresì l'accoglimento del ricorso anche in virtù dell'efficacia caducatoria erga omnes della sentenza n° 1973/2015 del Consiglio di Stato.

Con tale sentenza, infatti il Consiglio di Stato- definendo un giudizio in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente un atto regolamentare e, dunque instaurato correttamente dinanzi al GA – ha annullato il decreto ministeriale n° 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti (in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 come le ricorrenti)di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto contrastante con la legge 296/2006.

Il Consiglio di Stato ha sancito d'altronde che “ i criteri fissati dal decreto ministeriale 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciale ad esaurimento sono illegittimi e vanno annullati” giacché “non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante”.

La portata DEMOLITORIA e GENERALE della pronuncia è stata costantemente confermata dalla giurisprudenza successiva. Per altro verso, in via autentica, il Consiglio di Stato (n° 5439 del 02.12.2015) aveva affermato che “ non può esservi dubbio che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 al momento della trasformazione , fossero considerati in possesso del titolo abilitante”.

Il Giudice di prime cure ha dunque erroneamente ignorato che il giudicato di annullamento formatosi nei confronti del DM 235/2014 ha efficacia erga omnes giacché “ la sentenza di

annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente e indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato" (ex multis CdS 5150/2011; Cds 4390/2008, CdS 2350/2012 CdS 5459/2013).

L'efficacia erga omnes della Sentenza di annullamento è confermata anche dalla giurisprudenza della Cassazione la quale ha chiarito che : *" il principio di efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi quali quelli aventi una pluralità di destinatari, contenuto inscindibile , ed affetti da vizi di validità che ne inficiano il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari" (Cass. 2734/1998).*

In proposito e in conclusione, anche al fine di confutare la tesi espressa in sentenza secondo cui il dm/234/2015 non ha portata generale, si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione (n° 27991/2013) hanno puntualizzato che *" il D.M. DEL MIUR... di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D.lgs 165/2001 art 2 co 1 ma è anche predicabile la sua natura REGOLAMENTARE .. poiché contiene disposizioni generali e astratte sulle condizioni e i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento".*

In altri termini, il decreto del MIUR che fissa i criteri di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie configura *" un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr Corte Costituzionale n° 41 del 2011 che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie).*

Ebbene le norme contenute nel DM sono certamente illegittime per irragionevolezza, in quanto non consentono la presentazione della domanda a soggetti già in possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione.

Pare poi non condivisibile l'interpretazione fatta propria del Giudicante circa il fatto che il parere del Consiglio di Stato del 2013, al pari di quanto contenuto nel dm 353/2014, essendo espresso in ordine all'inserimento in seconda fascia delle graduatorie d'istituto, avvalorerebbe la tesi per cui il diploma in questione sarebbe abilitante solo per l'inserimento in dette ultime graduatorie e non in quelle provinciali.

L'assunto secondo cui il diploma magistrale sarebbe abilitante solo per le graduatorie di II fascia, determina una incomprensibile ambiguità per cui i diplomati magistrali sarebbero abilitati all'insegnamento per le supplenze brevi, ma non per le supplenze lunghe e nemmeno potrebbero essere assunti in ruolo e ciò come a voler concepire due diverse abilitazioni pur in presenza del possesso di un unico titolo, inventando qualcosa di assolutamente inedito.

4. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO:

Non essendo oggetto di motivazione nella sentenza, si ripropongono qui di seguito le motivazioni già espresse in primo grado in ordine al diritto al risarcimento del danno.

Il mancato riconoscimento degli effetti legali del diploma conseguito dai ricorrenti fonda il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, per essere stati per anni ingiustamente esclusi dalle graduatorie e/o più in generali dai canali di conferimento degli incarichi annuali seppur in condizione di parità ad altri abilitati che invece hanno potuto fruire di reiterate occasioni di lavoro (supplenze annuali) sin anche del ruolo.

Ciò premesso occorre precisare che è chiara l'ammissione dell'errore da parte dell'amministrazione a danno dei diplomati magistrali, ma merita anche evidenziare che, quanto alla sussistenza della colpa, il relativo accertamento è destinato a perdere consistenza alla luce della sentenza della GUCE sez III -30/09/2010 (causa C314/2009) che ha ritenuto che gli Stati membri non possono subordinare la concessione di un risarcimento al riconoscimento del carattere colpevole della violazione normativa. Ha, infatti, statuito la Corte che: *" il tenore letterale degli artt 1 n1 e 2 nn1,5 e 6, nonché del sesto considerando della direttiva 89/665 non indica in alcun modo la violazione delle norme sugli appalti pubblici atta a far sorgere un diritto al risarcimento a favore del soggetto*

leso debba presentare le caratteristiche particolari, quale quella di essere connessa ad una colpa, comprovata o presunta, dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure quella di non ricadere sotto alcuna causa di esonero di responsabilità" (anche Consiglio di Stato 240/2013 all. 13).

La domanda risarcitoria promossa dai ricorrenti è conseguente – in punto di nesso di causalità – all'illegittimità dell'operato del Ministero che direttamente, ha originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative di chi ricorre, escluso per anni e anni dalla maggior possibilità di avere incarichi, migliorare il proprio punteggio e le proprie aspettative professionali ed economiche.

Il nesso di causalità è così individuabile nell'illegittimità degli atti del tutto riconducibile all'Amministrazione. L'ordinamento ha previsto che l'azione di risarcimento del danno da attività "provvedimentale", unita ad un'inversione dell'onere probatorio incombente sulla p.a. convenuta in giudizio, impone che quest'ultima sia tenuta a dimostrare l'eventuale insussistenza degli elementi soggettivi a lei riconducibili. A titolo di esempio, l'art. 30 co 2 c.p.a. ha cristallizzato nell'ordinamento l'azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa ed ha individuato il presupposto alla base dell'azione risarcitoria per danni da attività provvedimentale nella sola illegittimità dell'atto, senza alcun riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito, quale dolo o colpa, elemento invece necessario e discriminante alla sola quantificazione del danno, ai sensi del successivo co 3 (da ultimo TAR SARDEGNA Sez II 290/2011 all 14).

Inoltre non può non evidenziarsi l'esistenza di elementi rilevanti nel senso di una presunzione relativa di colpa dell'Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o, comunque, ad una violazione delle regole dell'agire amministrativo ad essa imposte (CDS 2750/2010; CDS 775/09 e 1514/2007 all 15).-

Proprio al fine della condanna al risarcimento del danno il Consiglio di Stato (Sente 1983/2011 all. 16) ha precisato che la colpa della pubblica amministrazione va individuata nella violazione dei ben noti canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, anche e soprattutto in

ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione.

Scendendo in concreto, l'aver dato luogo ad una illogica esclusione dei ricorrenti da uno dei pochi canali di accesso al lavoro, considerata per altro l'assenza PER 13 ANNI di concorsi nel settore della scuola e di altri incarichi che non fossero incarichi dalle II Fasce delle graduatorie di istituto che insieme alle graduatorie provinciali rappresentavano l'unica reale e concreta possibilità di lavoro, appare in palese violazione ai principi di imparzialità e buon andamento nel senso di sopra richiamato, senza che vi fossero particolari difficoltà interpretative risolvibili solo con il ricorso all'intervento giurisdizionale.

L'attività negligente e la violazione dei principi sopra richiamati risulta ancor più evidente
CONSIDERATO CHE LO STESSO MINISTERO, come sopra evidenziato, CON NUMEROSE
NOTE, REGOLAMENTI E DECRETI HA ENUNCIATO IL VALORE ABILITANTE DEL
DIPLOMA.

Si ricorda ancora che il Consiglio di Stato (1983/11 cit) ha chiarito che : " nel caso in cui la p.a. abbia commesso un errore interpretativo di norme, per evitare il risarcimento del danno , sulla stessa p.a. grava l'onere di dimostrare che tale errore sia scusabile (per esempio per oscurità o rilevante complessità della fattispecie), ma non è il caso che ci occupa.

Sul punto è utile richiamare la sentenza del TAR del Lazio 4286/2013 che, nello specifico ha così statuito: " *Una volta individuata la sussistenza della pretesa risarcitoria.... La relativa liquidazione del danno può avvenire sulla base di criteri equitativi. Il Collegio ritiene idonea una liquidazione equitativa che porta ad operare sull'importo della retribuzione annua netta nella misura prevista dalle norme vigenti nei vari periodi in considerazione..*"

Sempre con riferimento alla quantificazione la giurisprudenza di merito ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato , il quale tiene conto della perdita di posto di lavoro e della perdita delle retribuzioni conseguenti utilizzando il

parametro dell'art. 18 L.300/70 unico istituto in cui il legislatore ha monetizzato la stabilità del posto di lavoro e pari cioè ad almeno 20 mensilità (15+5).

Tutto ciò premesso

RICORRONO

All'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, sezione Lavoro, affinché, in riforma della sentenza n° 279/2018 resa dal Tribunale della Spezia, in data 18 luglio 2018, per i motivi espressi in ricorso, accolga le seguenti conclusioni : "Piaccia all'Ill.Ma Corte di Appello di Genova, in via preliminare, disporre la correzione dell'errore materiale e/o la nullità della sentenza per i motivi espressi in ricorso, nel merito se del caso annullare e/o disapplicare il DM 235/2014 e/o il DM 325/2015 nella parte in cui non consente alle ricorrenti di presentare la domanda per l'inserimento in GAE in quanto titolari del diploma magistrale e nella parte in cui consente solo la presentazione delle domande on line per le ragioni esposte in ricorso nonché di tutti gli altri atti antecedenti e/o conseguenti e/o comunque connessi, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento Provinciali di La Spezia e/o loro successive modificazioni o integrazioni ciascuna per la propria classe di concorso (primaria e/o infanzia) e secondo il punteggio da ciascuna posseduto da calcolarsi in separato giudizio, e/o CONSEQUENTEMENTE CONDANNARE l'Amministrazione ad inserire le ricorrenti nelle GAE della Provincia di La Spezia e/o loro successive integrazioni e/o modificazioni, per le ragioni esposte nel presente ricorso per la propria classe di concorso (infanzia primaria e sostegno) secondo il punteggio da ciascuna posseduto da calcolarsi in separato giudizio così ordinando la modifica delle stesse per il triennio 2014/2017 e/o dalla data della domanda e/o dalla data della diffida e/o comunque dalla data meglio vista . In ogni caso comunque accertato il danno subito condannare il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno anche in forma specifica, mediante l'inserimento nelle GAE per la provincia di La Spezia ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno in via equitativa nella misura pari a tutte le mensilità perdute a far tempo dall'anno 2001/2002 ovvero pari almeno a 20 mensilità o alla misura che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa".

Il tutto con vittoria di spese e competenze, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.

Si produce: 1 sentenza di primo grado; 2. Copia conforme ricorso di primo grado; 3. Fascicolo di primo grado; 3. Graduatorie ad esaurimento; 4. PEC del 30/1/2019.

IL VALORE della controversia è inoltre terminato

Avv. Isabella Benifei



Avv. Matteo Caniglia Cogliolo

ISTANZA

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

La sottoscritta procuratrice che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso



PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento "pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di La Spezia valide per il triennio 2014-2017 e quelle successive per la classe concorsuale scuola Primaria/ Infanzia.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento "pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di La Spezia valide per il triennio 2014-2017 e successive per la classe concorsuale Scuola Primaria/ Infanzia/ sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalle ricorrenti;
- I controinteressati NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014/2017, dell'Ambito Territoriale Provinciale di La Spezia,

relativamente alla classe concorsuale Scuola Primaria/ Infanzia/ elenco di sostegno, nei quali i ricorrenti hanno chiesto di reinserirsi;

- I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017 e successive, hanno formulato domanda di trasferimento e/o d'inserimento definitivo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di La Spezia, relativamente alla classe concorsuale Scuola Primaria/ Infanzia/ elenco di sostegno.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017 e successive, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di La Spezia ovvero hanno sciolto la riserva per la classe concorsuale Scuola Primaria/ Infanzia/ elenco di sostegno;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante

del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite; - già l'art. 12 della L21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, al sensi dell'art 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *Internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);
- anche i Tribunali di Genova, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art.

151 cp.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la Ecc.ma Corte di Appello di Genova, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso in via telematica.

La Spezia –Genova li, 25/02/2019

avv. Isabella Benifei



